

Interpello n. 4/2024

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. "Questo in merito alla corretta interpretazione della modifica all'art. 28 del D. lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 232 di conversione del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 149". Seduta della Commissione del 19 settembre 2024.

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

- se in un'attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un progetto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del progetto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
- se in un'attività in appalto, il progetto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager) che non si reca presso il cliente;
- se in un'attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un progetto.

Al riguardo, premessa che:

- l'articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato "Definizioni", al comma 1, lett. c), definisce il "progetto" come: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

- l'articolo 28, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente", al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 1, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: "individuare il progetto o i progetti per l'attuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 28, i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire